



## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(ex art. 15 L. 241/90)

### TRA

**L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie** (di seguito denominato "IZSve"), con sede legale in Viale dell'Università 10, 35020 Legnaro (PD), Italia, con C.F. e Partita IVA 00206200289, PEC: izsvenezie@legalmail.it rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* Dott.ssa Antonia Ricci

### E

**il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria** (di seguito denominato "CREA"), con sede legale in Roma (RM), Via Po, 14 CAP 00184, codice fiscale n. 97231970589, rappresentato dal Direttore Generale del CREA, Dott. Stefano Vaccari delegato alla sottoscrizione degli Accordi di collaborazione (ex art. 15 L. 241/90) tra il CREA e altre Amministrazioni pubbliche secondo i criteri indicati nella delibera del Consiglio di Amministrazione del CREA 12 marzo 2021 n. 10 (prot. 2 aprile 2021 n. 91055).

nel seguito anche definite singolarmente "Parte" oppure congiuntamente "Parti"

### Premesso che

**l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie:**

- è un Ente sanitario di diritto pubblico che svolge attività di prevenzione, ricerca e servizi negli ambiti della salute animale, della sicurezza alimentare e della tutela ambientale;

	- risponde ai bisogni di salute pubblica in termini di sicurezza alimentare e di	
	prevenzione della trasmissione delle malattie tra animale e uomo e di	
	benessere animale in termini di sanità e condizioni di vita dell'animale;	
	- è attivamente impegnato in attività di ricerca pianificata e condotta per	
	soddisfare le esigenze e i bisogni conoscitivi delle organizzazioni	
	internazionali e nazionali, favorendo lo scambio di personale e le	
	collaborazioni interdisciplinari;	
	- rientrano tra i compiti istituzionali dell'IZSVe la sanità ed il benessere	
	animale ed il controllo ufficiale degli alimenti di origine animale, ivi compresi i	
	prodotti d'acquacoltura; inoltre l'effettuazione di elaborazione ed analisi di	
	dati per lo sviluppo delle conoscenze sui rischi collegati allo stato di salute	
	degli animali ed al consumo di alimenti di origine animale, secondo	
	programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca	
	italiani e stranieri, nonché su richiesta della Stato, delle Regioni e delle	
	Province autonome e di enti pubblici e di enti pubblici e privati;	
	- presso l'IZSVe ha sede il Centro di referenza nazionale (CRN) per lo studio	
	e la diagnosi delle patologie di pesci molluschi e crostacei quale strumento	
	operativo, designato dal Ministero della Salute (D.M. 31/10/1994), che si	
	caratterizza per un'elevata competenza nel settore dell'acquacoltura e	
	promotore di varie forme di collaborazione e cooperazione al fine di	
	sviluppare competenze scientifiche;	
	<b>il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria</b>	
	<b>(CREA):</b>	
	- è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con	
	personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero per le politiche	

agricole, alimentari e forestali, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n. 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;

- per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;
- opera attraverso Centri/Strutture di Ricerca distribuite sul territorio nazionale, fra le quali si colloca il Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura il quale si articola in quattro sedi. La sede coinvolta nel progetto sarà quella di Monterotondo (RM);

**il Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA):**

- si occupa di Zootecnia ed Acquacoltura, realizzando programmi di miglioramento genetico e sviluppando innovazioni nell'ambito dei prodotti di origine animale e del controllo della loro sofisticazione, nonché degli impianti e delle tecnologie per l'ottimizzazione degli allevamenti; il Centro svolge attività di conservazione della biodiversità zootecnica, nonché miglioramento genetico delle specie foraggere e proteiche per l'alimentazione zootecnica;
- è attivamente impegnato in attività di ricerca pianificata e condotta nel settore dell'acquacoltura riguardanti lo sviluppo di nuovi sistemi di allevamento di pesci, molluschi e crostacei, l'identificazione e l'uso di nuove fonti proteiche per i mangimi, il miglioramento genetico e la qualità finale dei

	prodotti compreso il loro impatto ambientale, al fine di migliorare la	
	sostenibilità dell'acquacoltura italiana;	
	- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni	
	Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo	
	svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali	
	accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art.	
	11, commi 2 e 3 della medesima legge;	
	- i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha	
	affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti,	
	riguardanti tra l'altro il campo della tutela delle produzioni zootecniche ed	
	alimenti da esse derivati nel settore dell'acquacoltura e della salubrità degli	
	alimenti d'acquacoltura allevati o pescati, attribuendo competenze in parte	
	diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di	
	massimizzare i risultati della ricerca scientifica da svolgere, oggetto del	
	presente Accordo;	
	- i soggetti in premessa svolgono, nell'interesse della collettività, attività in	
	numerosi settori di interesse comune per i quali la creazione di sinergie	
	risulta essere una delle priorità poiché permette di mettere a sistema	
	informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi	
	sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a	
	soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a	
	ciascuna delle Parti;	
	- i soggetti in premessa desiderano stabilire un accordo di collaborazione	
	che ha come oggetto lo scambio di dati necessari allo sviluppo di un modello	
	previsionale delle fioriture di specie microalgali tossiche nelle aree marino-	

costiere dell'Alto Adriatico. Tali eventi possono comportare contaminazione da biotossine di organismi acquatici di allevamento (con particolare riferimento ai mitili).

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1 - Valore delle premesse**

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale di questo Accordo.

### **Art. 2 - Finalità**

Il CREA e l'IZSVe con il presente Accordo intendono collaborare mediante scambio di dati per lo sviluppo di conoscenze e competenze riguardanti il monitoraggio di parametri ambientali e biologici (sia in-situ che da immagini satellitari) per la previsione di fioriture algali tossiche e potenzialmente dannose per la sicurezza alimentare dei mitili allevati in Alto Adriatico.

### **Art. 3 – Responsabili Scientifici**

Al fine di coordinare e monitorare le attività concordate, ciascuna delle Parti ha designato un proprio responsabile. Per l'IZSVe è designata la dott.ssa Laura Bille, per il CREA ZA è designata la dott.ssa Domitilla Pulcini.

Per qualsiasi comunicazione riguardante il presente Accordo di Collaborazione, si indicano i seguenti referenti:

- Giuseppe Arcangeli, Centro Specialistico Ittico, Telefono 0426 21841/049 8084415, E-mail garcangeli@izsvenezie.it
- Laura Bille, SCS4 – Epidemiologia Veterinaria, Telefono 049 8084332, E-mail lbille@izsvenezie.it

Referenti per il CREA ZA:

- Domitilla Pulcini – Zootecnia e Acquacoltura, Telefono 06 90090263, E-

mail domitilla.pulcini@crea.gov.it

- Fabrizio Capoccioni – Zootecnia e Acquacoltura, Telefono 06 90090263,

E-mail fabrizio.capoccioni@crea.gov.it

#### **Art. 4 - Attività ed impegni reciproci**

L'**IZS**Ve si impegna a fornire i dati di presenza e concentrazione di specie algali responsabili del rilascio di biotossine in ambiente marino-costiero e di biotossine nei molluschi, derivanti dai controlli di carattere igienico-sanitario svolti nelle zone di produzione dell'area del Polesine negli ultimi cinque (5) anni.

Il **CREA** si impegna a mettere a punto un modello previsionale che, sulla base dei dati ambientali monitorati in continuo nell'area di interesse e delle serie storiche di riferimento fornite dall'IZS**Ve**, consenta di stimare con un buon grado di approssimazione la probabilità di fioriture di specie algali responsabili del rilascio di biotossine. Si impegna, inoltre, a fornire i dati ambientali utilizzati al fine della messa a punto di tale modello previsionale.

#### **Art. 5 - Modalità operative e relazioni**

Per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo, le Parti potranno prevedere l'eventuale stesura di convenzioni operative, che saranno sottoscritte dai rispettivi rappresentanti. Le convenzioni operative includeranno, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle singole Parti che vi aderiscono, l'utilizzazione del proprio personale e delle proprie strutture nell'ambito del programma, la regolamentazione delle responsabilità giuridiche verso terzi, l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa la collaborazione, i tempi di esecuzione ed i contributi dei soggetti partecipanti.

Inoltre, le Parti, opportunamente, potranno redigere una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo e degli atti correlati ad esso, contenente un *abstract* delle attività svolte durante uno specifico periodo temporale precedentemente determinato.

#### **Art. 6 – Oneri finanziari**

Il presente Accordo non comporta oneri e impegni finanziari per le Parti.

Ciascuna delle Parti sopporterà i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza.

#### **Art. 7 - Riservatezza**

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due Parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.

#### **Art. 8 – Tutela del background**

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il *know-how* forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

#### **Art. 9 - Proprietà e utilizzazione dei risultati**

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non

distinguibili, nell'ambito dell'Accordo, tali risultati saranno di proprietà di tutte le Parti.

#### **Art. 10 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo**

Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti e avrà durata di due (2) anni.

Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.

L'Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo accordo.

In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

#### **Art. 11 - Trattamento dati personali**

Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le Parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.

Inoltre, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'Accordo medesimo.

#### **Art. 12 – Coperture assicurative**



Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna Parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

#### **Art. 13 - Diritto di recesso**

Le Parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi mediante PEC, ma il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati.

#### **Art. 14 - Disciplina delle controversie**

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.

#### **Art. 15 – Norme applicabili**

Il presente Accordo è impegnativo per le Parti ~~contraenti~~ in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le Parti, si applicano i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

#### **Art. 16 – Imposta di bollo e imposta di registro**

Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle Parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese di bollo del presente atto sono a carico della Parte proponente e verranno assolte in maniera virtuale – ai sensi dell'autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi.

Letto, confermato e sottoscritto

per l'IZSVe

per il CREA

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale

Dott.ssa Antonia RICCI

Dott. Stefano VACCARI